


Civile Ord. Sez. 3 Num. 10720 Anno 2026
Presidente: RUBINO LINA
Relatore: SCALERA ANTONIO
Data pubblicazione: 22/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3442/2025 R.G. proposto da:

COMUNE DI SIRACUSA, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Fabio Santangeli, con domiciliazione digitale *ex lege*.

-ricorrente-

contro

AGOS DUCATO s.p.a., in persona del suo procuratore speciale, Sig. Renato Motta, in forza di procura notarile del 16/04/2015 a rogito del Notaio Dott. Carlo Marchetti, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Andrea Milanini, con domiciliazione digitale *ex lege*.

e contro

FABIO MORABITO

CLAUDIA CAFISO

-intimati-

avverso la sentenza n. 1650/2024 della Corte di Appello di Catania, pubblicata il 7/11/2024 e notificata l'8/11/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere Antonio Scalera;

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Agos Ducato s.p.a. conveniva in giudizio il Comune di Siracusa, Fabio Morabito e Claudia Cafiso, adducendo, a sostegno della propria domanda, di aver stipulato con Fabio Morabito, dipendente del Comune di Siracusa, due contratti di prestito personale: il primo, sottoscritto in data 7/04/2008 e contraddistinto al n. 7186, dell'importo di € 32.498,66, estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio; il secondo, sottoscritto in data 26/05/2008 e contraddistinto al n. 7690, dell'importo di € 32.106,87, estinguibile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro.

Parte attrice deduceva, altresì, che tali contratti erano stati notificati al Comune di Siracusa, il quale aveva rilasciato, in data 16/06/2008, un "*atto di benessere*" a firma del ragioniere generale Dr. Giorgio Gianni.

Successivamente, in data 19/11/2008, la Agos Ducato s.p.a. aveva concluso con Claudia Cafiso due contratti di prestito personale: il primo, contraddistinto al n. 9733, dell'importo di Euro 45.217,01 estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, ed il secondo, contraddistinto al n. 9734, dell'importo di € 41.650,44 estinguibile mediante delega di pagamento al datore di lavoro.

Parte attrice rappresentava che anche tali contratti erano stati notificati al Comune di Siracusa, che, in data 11/12/2008, aveva rilasciato un "*atto di benessere*", a firma del Dirigente del Servizio Finanziario Dr. Aldo Lutri.

Dopo la corresponsione delle prime rate mensili, i signori Morabito e Cafiso avevano iniziato a ritardare i pagamenti, cessati poi del tutto a far data dal 30/11/2009.

A seguito del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la Agos Ducato s.p.a., con lettera del 3/09/2012, aveva dichiarato i

signori Morabito e Cafiso decaduti dal beneficio del termine ed aveva, quindi, risolto i contratti in essere.

Per tali ragioni, la Agos Ducato s.p.a., dopo aver avviato la procedura di mediazione con esito negativo, adiva il Tribunale di Siracusa al fine di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Comune di Siracusa per fatto degli ausiliari ai sensi dell'art. 1228 c.c. e, per l'effetto, condannarlo, in solido con Fabio Morabito e Claudia Cafiso, al pagamento delle somme dovute per l'inadempimento dei contratti di finanziamento.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Tribunale, con sentenza n. 48/2021 del 12/01/2021, rigettava le domande attoree proposte contro il Comune di Siracusa, mentre accoglieva quelle formulate nei confronti di Fabio Morabito Fabio e di Claudia Cafiso Claudia, condannando Fabio Morabito a pagare in favore di parte attrice l'importo di € 76.028,96 oltre interessi moratori e rivalutazione, nonché Claudia Cafiso a pagare in favore dell'attrice la somma di € 100.671,12 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.

La sentenza era appellata da Agos Ducato s.p.a.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1650/2024, pubblicata il 7/11/2024 e notificata l'8/11/2024, in accoglimento del gravame, affermava la responsabilità del Comune di Siracusa ex art. 1228 c.c. e, pertanto, estendeva al Comune appellato la condanna, in solido con Fabio Morabito e Claudia Cafiso, al pagamento in favore dell'appellante delle somme come quantificate nella sentenza appellata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Comune di Siracusa articolato in nove motivi.

Il ricorso è resistito da Agos Ducato s.p.a.

Fabio Morabito e Claudio Cafiso sono rimasti intimati.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 *bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, occorre esaminare l'istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa della ricorrente in data 17/02/2025.

In particolare, la ricorrente ha dedotto:

- di aver notificato il ricorso in data 7/01/2025;
- di aver provveduto al deposito del ricorso con tutti gli allegati entro il termine di scadenza;
- di avere creato due buste (principale e complementare), entrambe rifiutate dalla cancelleria, poiché affette da "errore fatale" in data 28/01/2025 e in data 30/01/2025;
- di aver effettuato, in data 14/02/2025, un nuovo deposito, purtroppo anche esso rifiutato;
- di avere tentato una terza iscrizione a ruolo, in data 16/02/2025, anche questa purtroppo rifiutata.

L'istanza è fondata.

Dalla documentazione in atti risulta, invero, che la ricorrente ha effettuato un primo deposito in data 27/01/2025 che, però, è stato rifiutato in data 28/01/2025 e in data 30/01/2025, con indicazione di "errore fatale".

Risulta, poi, effettuato un secondo deposito in data 14/02/2025, anch'esso rifiutato con indicazione di "errore fatale".

Risulta, ancora, effettuato un terzo deposito in data 16/02/2025, non andato a buon fine.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sez. 1, Ordinanza n. 5302 del 09/03/2026), ove il rifiuto del deposito dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici per "errore fatale", senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute e generiche quale quella di "codice esito: -1", non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l'imputabilità dell'errore bloccante a fatto del depositante. L'"errore fatale" è, in tal caso, già di per sé causa non imputabile dell'esito negativo del controllo automatico.

I rimedi riservati alla parte in simili casi, e dunque gli oneri su di essa gravanti, sono (solo) due e alternativi l'uno all'altro: la formulazione

dell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio.

Nella specie, è documentalmente dimostrato, come detto, che la ricorrente non solo ha effettuato plurimi tentativi di deposito, ma ha altresì formulato istanza di rimessione in termini.

2. Venendo ad esaminare il merito del ricorso, la ricorrente ha formulato nove motivi di ricorso.

Il primo motivo è rubricato *"Nullità della sentenza ex articolo 360 n. 4 c.p.c. In ordine alla ricostruzione del necessario nesso di causalità tra condotta dell'ausiliario e Comune di Siracusa in relazione all'art. 1228 c.c. Motivazione contraddittoria, assente e/o apparente per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost."*.

In particolare, il primo motivo di ricorso contesta l'impianto argomentativo mediante il quale la Corte di Appello ha imputato la responsabilità per fatto degli ausiliari al Comune di Siracusa e, in particolare, il nesso di causalità tra condotta dell'ausiliario, in rapporto alle mansioni svolte nell'ente pubblico, e l'illecito. Si censura la sentenza perché, ad avviso del ricorrente, avrebbe statuito sul punto con motivazione apparente e contraddittoria.

Il secondo motivo è rubricato *"Nullità della sentenza ex articolo 360 n. 3 c.p.c. Sempre in ordine alla ricostruzione del necessario nesso di causalità materiale tra condotta dell'ausiliario e Comune di Siracusa. Erronea interpretazione falsa applicazione dell'articolo 1228 c.c. in relazione agli articoli 1218 c.c."*.

In particolare, il secondo motivo di ricorso attinge la statuizione di responsabilità del Comune di Siracusa per fatto degli ausiliari poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato ed applicato le norme codicistiche rilevanti nella fattispecie.

Il terzo motivo è rubricato *"Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e art. 1228 c.c. in relazione agli artt. 2699 c.c., 2700 c.c., 107 comma 3 D.lgs."*

18 agosto 2000, n. 267 e art. 1 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, all'art. 21 quinquies L. n. 241 del 7 agosto 1990 e agli artt. 221 e ss. c.p.c. In merito al mancato riconoscimento del valore di prova legale del certificato proveniente Dirigente del settore affari con il personale che escludeva il rapporto di lavoro tra sig.ra Cafiso e Comune di Siracusa".

Il quarto motivo è rubricato "Nullità della sentenza ex articolo 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sempre con riferimento alla insussistenza del rapporto di lavoro tra la sig.ra Cafiso e il Comune e il ruolo del certificato del Dirigente del Settore risorse umane del Comune trasmesso con nota n. 5639 del 4 settembre 2012".

Il quinto motivo è rubricato "Nullità della sentenza ex articolo 360 n. 4 c.p.c. In ordine alla indimostrata estraneità della sig.ra Cafiso . Motivazione contraddittoria, assente e/o apparente per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost."

Il sesto motivo deduce "Nullità della sentenza ex articolo 360 n.3 e n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza in merito al perfezionamento dei contratti di finanziamento mediante delegazioni di pagamento del terzo per fatti concludenti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1269 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e 1418 c.c. nullità virtuale rilevabile d'ufficio".

Il settimo motivo deduce "Nullità della sentenza ex articolo 360 n.3 c.p.c. Nullità della sentenza in merito al perfezionamento dei contratti di finanziamento mediante delegazioni di pagamento del terzo per fatti concludenti o in forza del principio di apparenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1338 c.c., dell'art. 1269 c.c., Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c., e 1176 c.c."

L'ottavo motivo deduce "Nullità della sentenza ex articolo 360 n.3 c.p.c. Nullità della sentenza in merito al perfezionamento dei contratti di finanziamento mediante delegazioni di pagamento del terzo per fatti concludenti o in forza del principio di apparenza.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1269 c.c., Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c. 1326 c.c. con riferimento al contratto n. 9734 (stipulato dalla sig.ra Cafiso Claudia)".

Il nono motivo deduce "Nullità della sentenza ex articolo 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'articolo 1227 comma 1 c.c. in ordine al comportamento colposo concorrente posto in essere dalla Agos Ducato S.p.A. con riferimento ai rapporti contrattuali n. 7690 e 7186 del 26 maggio 2008 stipulati con Morabito Fabio e n.ri 9733 e 9734 del 19/11/2008 stipulati con Cafiso Claudia".

3. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati per quanto di ragione ed il loro accoglimento comporta l'assorbimento dei restanti. I fatti di causa sono pacifici.

Agos Ducato s.p.a. ha concluso con Fabio Morabito due contratti di finanziamento, estinguibili rispettivamente mediante cessione del quinto dello stipendio del mutuatario, dipendente del Comune di Siracusa, e mediante delegazione di pagamento del mutuatario al Comune di Siracusa.

Agos Ducato s.p.a. ha, poi, concluso con Claudia Cafiso altri due contratti di finanziamento, anch'essi estinguibili rispettivamente mediante cessione del quinto dello stipendio della mutuataria e mediante delegazione di pagamento della mutuataria al Comune di Siracusa.

Orbene, emerge chiaramente come al caso in esame, al fine di giustificare la responsabilità del Comune di Siracusa, non si applichi lo schema disciplinato dall'art. 1228 c.c., secondo cui "*Salvo diversa volontà delle parti, il debitore che, nell'adempimento della propria obbligazione, si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro*".

Fondamento di questa regola è che chi si appropria dell'operato altrui ne assuma il rischio per i danni arrecati a terzi.

Presupposti della responsabilità del debitore per il fatto dell'ausiliario sono 1) la posizione di ausiliario dell'autore del fatto; 2) il carattere

doloso o colposo del fatto; 3) la connessione tra il fatto e le incombenze dell'ausiliario.

Ciò che importa ai fini della responsabilità del debitore è che l'attività dell'ausiliario sia inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

Se si volesse applicare, nella fattispecie in esame, l'art. 1228 c.c. al fine di pervenire all'affermazione della responsabilità del Comune di Siracusa, si dovrebbe postulare che l'Ente sia stato parte del rapporto obbligatorio con Agos Ducato s.p.a. e che, nell'esecuzione di tale rapporto, l'Ente medesimo si sia avvalso dell'opera di Fabio Morabito e di Claudia Cafiso, quali suoi dipendenti.

E tuttavia, i fatti di causa dimostrano che è avvenuto esattamente il contrario e cioè che il Morabito e la Cafiso hanno rispettivamente stipulato dei contratti di finanziamento con Agos Ducato s.p.a., divenendo perciò essi – non il Comune di Siracusa – parti dei rapporti obbligatori che ne sono scaturiti.

Conseguentemente, è giuridicamente errato il ragionamento della Corte d'Appello di Catania che, utilizzando impropriamente lo schema dell'art. 1228 c.c., imputa al Comune di Siracusa le conseguenze dell'inadempimento di rapporti obbligatori rispetto ai quali l'Ente non è parte, ma mero *adiectus solutiionis causa*.

Piuttosto, al caso di specie si applica il principio affermato da questa S.C., secondo cui, *“ove il debitore si avvalga di un terzo per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o altro rapporto giuridico, quest'ultimo, di regola – fatto salvo solo il caso in cui siano stipulati diversi e specifici accordi negoziali con il creditore o sussista un contratto a favore di terzo ovvero disponga diversamente una specifica disposizione di legge – ha la posizione di un mero adiectus solutionis causa e non assume obbligazioni o rapporti diretti con il creditore stesso, onde l'eventuale inefficacia del pagamento, ai sensi dell'art. 1190 c.c., comporterà la persistenza dell'obbligazione originaria in capo al debitore, al quale*

soltanto il creditore potrà chiedere un nuovo pagamento, restando egli estraneo ai rapporti tra debitore ed incaricato del pagamento, eventualmente da regolarsi esclusivamente tra questi ultimi, anche con riguardo all'individuazione della effettiva responsabilità per l'effettuazione del pagamento inefficace" (Cass. 8/03/2024, n. 8368, Rv. 670593 - 01).

Ne deriva, pertanto, che, l'Ente pubblico non è responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte a titolo personale dai suoi dipendenti, ancorché ne sia prevista l'estinzione mediante cessione del quinto dello stipendio o mediante delegazione di pagamento.

4. La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nel senso che va rigettata la domanda formulata da Agos Ducato s.p.a. nei confronti del Comune di Siracusa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Agos Ducato s.p.a. nei confronti del Comune di Siracusa.

Condanna Agos Ducato s.p.a. al pagamento in favore del Comune di Siracusa delle spese di lite, che si liquidano in € 13.400,00 per compensi relativi al giudizio di primo grado, in € 11.000,00 per compensi relativi al giudizio di secondo grado e in € 7.300,00 per compensi relativi al giudizio di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali.

Così deciso in Roma, il 10/3/2026.

Il Presidente
Lina Rubino